

Città di Settimo Torinese

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale - IUC

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina generale dell'Imposta Unica
Comunale

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014,
- modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015

Indice

<u>Capo I Norme generali.....</u>	<u>3</u>
Art. 1. Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta.....	3
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio	3
<u>Capo II Adempimenti dei contribuenti.....</u>	<u>5</u>
Art. 3. Obbligo della dichiarazione	5
<u>Capo III Adempimenti e poteri del Comune Accertamento</u>	<u>6</u>
Art. 4. Poteri del Comune.....	6
Art. 5. Funzionario Responsabile	6
Art. 6. Poteri del Funzionario Responsabile	6
Art. 7. Adempimenti del Comune	7
Art. 8. Accertamento	7
Art. 9. Accertamento con adesione ed autotutela.....	8
Art. 10. Riscossione ed incasso.....	8
Art. 11. Rimborsi.....	8
<u>Capo IV Sanzioni</u>	<u>10</u>
Art. 12. Entrata in vigore del regime sanzionatorio	10
Art. 13. Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC	10
Art. 14. Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione	10
Art. 15. Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari	11
Art. 16. Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente.....	11
Art. 17. Ravvedimento operoso.....	11
<u>Capo V Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>12</u>
Art. 18. Entrata in vigore.....	12
Art. 19. Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria	12
Art. 20. Norma di rinvio	12

Capo I Norme generali

Art. 1.

Istituzione dell'Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e composizione dell'imposta

- 1) Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituisce, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Unica Comunale (IUC).
- 2) L'Imposta si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e l'erogazione e fruizione di servizi comunali.
- 3) L'imposta si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali;
 - b) di una componente riferita ai servizi, articolata in
 - 1) TASI: tributo per i servizi indivisibili;
 - 2) TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di unificare la disciplina delle situazioni giuridiche comuni tra le componenti della IUC, consentendo una più certa applicazione delle stesse.
- 2) In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:
 - a) gli obblighi ed i poteri del Comune nella applicazione della IUC;
 - b) gli obblighi generali dei contribuenti;
 - c) l'esercizio dei poteri di accertamento della IUC;
 - d) l'apparato sanzionatorio;
 - e) il sistema di riscossione della IUC;
 - f) le norme generali sulla riscossione;
- 3) La disciplina delle situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente della IUC (IMU, TASI e TARI) è oggetto di specifici regolamenti che tratteranno in particolare:
 - a) il presupposto impositivo;
 - b) la soggettività passiva;
 - c) la commisurazione della base imponibile e l'eventuale categorizzazione dei contribuenti;
 - d) le specifiche esenzioni, agevolazioni e riduzioni;
 - e) le norme particolari sulla riscossione, rateazione e scadenze dei versamenti;

f) eventuali specifiche attenuanti od esimenti nella applicazione delle sanzioni

4) Si da atto che il Regolamento dell'IMU è già stato adottato dal Comune in sede di prima applicazione dell'Imposta e forma parte integrante del presente sistema disciplinante la IUC le cui Norme, se in contrasto con quelle già adottate, si applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 2014. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione della disciplina IMU già in vigore per i presupposti di imposta realizzatisi prima fino al 31 dicembre 2013.

5) Le Norme particolari contenute nei singoli Regolamenti, costituendo deroghe alla disciplina generale, hanno prevalenza sulle Norme del presente Regolamento, salvo per quanto attiene il sistema sanzionatorio, che viene comunque integralmente sostituito dalle Norme del Capo IV del presente regolamento. Di conseguenza, devono intendersi abrogate esplicitamente dal primo gennaio 2014 le norme riguardanti le Sanzioni contenute nel Regolamento IMU adottato in precedenza. Nel caso di contrasto tra le Norme riguardanti le sanzioni, per le violazioni realizzate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2014, si applicano in ogni caso quelle più favorevoli al contribuente.

6) Fatto salvo quanto stabilito dalla Legge 147/2013 e dall'Art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, restano in ogni caso applicabili le disposizioni dell'Articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e le competenze stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II Adempimenti dei contribuenti

Art. 3.

Obbligo della dichiarazione

- 1) Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a ciascun tributo.
- 2) Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.
- 3) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni.
- 4) La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e deve obbligatoriamente contenere: i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 5) I singoli Regolamenti della TASI e della TARI possono specificare altri contenuti della dichiarazione, riguardo ai particolari presupposti impositivi e di soggettività passiva.
- 6) In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l'inapplicabilità di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite alla banca dati del Comune.
- 7) Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune, la mancata indicazione dei dati catastali, del numero civico e dell'interno può essere oggetto d'invio di questionario ai sensi del successivo Art. 6, comma 1).
- 8) Il contribuente è tenuto a versare i tributi dovuti entro le scadenze delle rate disposte dal Comune, con i singoli Regolamenti, o in carenza dalle scadenze fissate dalla Normativa statale. Per la TASI e la TARI il mancato pervenimento del modello di versamento precompilato, di cui al successivo Art. 7, comma 2), non costituisce causa esimente dall'obbligo del pagamento da parte del contribuente, né rinuncia alla imposizione tributaria da parte del Comune.
- 9) Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo Art. 6, comma 1), entro il 60° giorno dalla notifica.

Capo III Adempimenti e poteri del Comune

Accertamento

Art. 4.

Poteri del Comune

- 1) Ai sensi del richiamato Art. 52, D.Lgs. 446/97, il Comune esercita, secondo Ordinamento, la potestà regolamentare e di fissazione delle tariffe ed aliquote.
- 2) Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall'Ordinamento, il potere di accertamento dei tributi.
- 3) Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al successivo Art. 5, il quale è il solo responsabile dell'applicazione della Legge e del presente Regolamento.

Art. 5.

Funzionario Responsabile

- 1) L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2) In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'Art. 52, D.Lgs. 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura cui è affidata la funzione.
- 3) È fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal caso l'incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli incarichi professionali.
- 4) Nel caso di particolari esigenze di servizio, possono essere nominati più funzionari responsabili, uno per ciascuna componente della IUC.

Art. 6.

Poteri del Funzionario Responsabile

- 1) Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3) Il Funzionario responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo IV avendo riguardo ai criteri previsti dall'Art. 7, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 7.
Adempimenti del Comune

1) Il Comune darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni relative alla IUC, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle scadenze.

2) Per la TASI e la TARI, il Comune, per posta ordinaria, invierà ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al precedente Art. 3, alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo modello di pagamento preventivamente compilato. In attesa del Decreto di cui al comma 689, Art. 1, L. 147/2013, e della acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, la comunicazione sarà effettuata:

a) per la TARI, sulla base della banca dati sinora utilizzata per la Tariffa di Igiene Ambientale e del Tributo sui rifiuti e servizi, vigenti fino al 31 dicembre 2013;

b) per la TASI, sulla base della banca dati IMU.

3) Resta l'obbligo per i contribuenti di adeguare alla situazione reale, con la dichiarazione, i dati che li riguardano inseriti nelle banche dati utilizzate.

4) Ai sensi Art. 3, comma 8), del presente Regolamento, l'invio di una comunicazione in tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del Comune non costituisce causa esimente dall'obbligo di adeguamento; restano dunque applicate le sanzioni di cui al successivo Capo IV, in relazione alle violazioni dell'obbligo di dichiarazione.

5) Il Comune informa la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente, di cui alla Legge 27.07.2000 n. 212, ed in particolare ai principi di trasparenza ed informazione, nonché collaborazione con i contribuenti.

Art. 8.
Accertamento

1) Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti dall'Ordinamento, gli Avvisi di Accertamento per omessa od infedele dichiarazione e per omesso od insufficiente versamento.

2) Per quanto non previsto dal presente regolamento o dai regolamenti delle singole componenti della IUC, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3) In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli Avvisi di Accertamento, la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Funzionario Responsabile.

Art. 9.

Accertamento con adesione ed autotutela

- 1) Si applicano le disposizioni recate dal Regolamento Generale sulle Entrate in materia di accertamento con adesione ed autotutela.
- 2) Per entrambi gli istituti giuridici, tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all'Art. 5.

Art. 10.

Riscossione ed incasso

- 1) Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della IUC, l'imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento.
- 2) Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'Art. 1, comma 688, L. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che saranno attivate dall'Amministrazione Comunale.
- 3) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dell'imposta dovuta annualmente risulta inferiore o uguale a euro 12,00 per singola componente della I.U.C.
- 4) Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di euro 16, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e per singola componente della I.U.C.. Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi alla singola componente della I.U.C.
- 5) La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 11.

Rimborsi

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge, con le modalità previste dalla medesima e dal regolamento generale delle entrate.

2) Non si eseguono i rimborsi per importi non superiori a 12,00 euro per singola componente della I.U.C per ciascun anno di imposta.

3) Ai sensi dell'Articolo 2033 del Codice Civile, gli interessi, nella misura del tasso legale vigente, decorrono dal momento della domanda.

Capo IV Sanzioni

Art. 12.

Entrata in vigore del regime sanzionatorio

- 1) Il presente Capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di Legge in materia di IUC.
- 2) Il presente Capo sostituisce integralmente, a far data dal 1 gennaio 2014, la parte del vigente regolamento IMU che regola la misura delle sanzioni. Restano ferme le disposizioni particolari che riguardino l'applicazione delle sanzioni.
- 3) Si applicano, nell'irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ivi compreso il principio del favor rei.
- 4) Alla IUC dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale vigente nell'anno di riferimento.

Art. 13.

Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 2) La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all'Art. 13, D.Lgs. 472/1997, come disciplinato al successivo Art. 17.
- 3) Per la TARI, la sanzione è automaticamente applicata se, entro il 60° giorno dalla notifica dell'Avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento, non interviene il pagamento di quanto richiesto in Avviso. In questo caso la sanzione s'intende irrogata con il medesimo avviso, senza necessità di separato atto di irrogazione, e viene incassata, insieme al tributo dovuto, attraverso il ricorso alle forme coattive vigenti.

Art. 14.

Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione

- 1) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 2) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) Il ritardo nella presentazione della dichiarazione, salva l'applicazione delle disposizioni previste in tema di ravvedimento operoso, la cui applicazione è prevista dal successivo Art. 17, comporta l'applicazione della medesima sanzione, per tutte le annualità per le quali non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

Art. 15.

Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari

1) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Art. 6, comma 1) del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

Art. 16.

Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente

1) Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall'Art. 13, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Art. 17.

Ravvedimento operoso

- 1) Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso, recate dall'Art. 13, D.Lgs. 472/97.
- 2) In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente Articolo, sia effettuato in violazione del comma 2) del medesimo Art. 13, D.Lgs. 472/1997, la sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione.

Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 18.

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Art. 19.

Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria

1) Il contenzioso tributario derivante dall'applicazione dell'Imposta Comunale Unica è regolato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2) Fermo quanto già stabilito, al precedente Art. 5, in materia di rappresentanza in giudizio ed incarichi legali, il Funzionario Responsabile dispone, con propria determinazione, della resistenza in giudizio, nonché di eventuali Appelli in Commissione Regionale, senza necessità di autorizzazione di alcun Organo Comunale, richiedendo, ove necessario ed opportuno, la collaborazione degli altri Servizi Comunali per il reperimento di atti e documenti necessari alla difesa degli interessi dell'Ente.

Art. 20.

Norma di rinvio

1) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sovraordinata.

Città di Settimo Torinese

Regolamento dell'Imposta Unica Comunale – Componente Tributo per i servizi indivisibili – TASI

Regolamento per l'Istituzione e la disciplina specifica del Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/02/2014,

modificato e riapprovato nella nuova stesura con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 26/03/2015

Indice

<u>Capo I Norme generali.....</u>	<u>3</u>
Art. 1. Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI – dell’Imposta Unica Comunale.....	3
Art. 2. Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio	3
Art. 3. Servizi da coprirsi con il Tributo per i Servizi indivisibili	3
Art. 4. Presupposto del Tributo	4
<u>Capo II Soggetto passivo e adempimenti dei contribuenti</u>	<u>5</u>
Art. 5. Soggetto passivo	5
Art. 6. Obbligo della dichiarazione	5
<u>Capo III Base imponibile, commisurazione del tributo e scadenze per i versamenti.....</u>	<u>7</u>
Art. 7. Base imponibile e commisurazione	7
Art. 8. Aliquote del Tributo.....	7
Art. 9. Scadenza delle rate dei versamenti	7
<u>Capo IV Esenzioni ed Agevolazioni</u>	<u>8</u>
Art. 10. Detrazioni e riduzioni.....	8
<u>Capo V Disposizioni transitorie e finali</u>	<u>10</u>
Art. 11. Entrata in vigore.....	10
Art. 12. Norme transitorie	10
Art. 13. Norma di rinvio	10

Capo I Norme generali

Art. 1.

Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI – dell’Imposta Unica Comunale

- 1) Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina la componente Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI – della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2) Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione di servizi indivisibili fruiti e fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale.
- 3) La TASI è una componente della Imposta Unica Comunale.

Art. 2.

Scopo del Regolamento - Normativa di rinvio

- 1) Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TASI, esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale.
- 2) La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per l’istituzione della IUC.
- 3) In particolare, sono disciplinati con il presente Regolamento:
 - a) L’individuazione dei servizi indivisibili da coprirsi con il Tributo;
 - b) La definizione del soggetto passivo del tributo e la commisurazione della base imponibile;
 - c) Le riduzioni ed esenzioni da accordare ai contribuenti, anche in relazione a diversi presupposti impositivi, a categorie di contribuzione ed alla situazione economica e sociale delle famiglie;
 - d) gli obblighi specifici dei contribuenti;
 - e) specifiche norme transitorie e finali.
- 4) Le Norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è inderogabile.

Art. 3.

Servizi da coprirsi con il Tributo per i Servizi indivisibili

- 1) Il Tributo contribuisce, insieme a risorse specifiche ed a parte del gettito IMU, alla copertura dei costi dei seguenti servizi:
 - a) Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza
 - b) Servizi di tutela del patrimonio artistico e culturale

- c) Servizi di illuminazione stradale pubblica
- d) Servizi cimiteriali non addebitabili al singolo richiedente
- e) Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, per la parte non coperta da Tassa o Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dalla parte dei proventi per le sanzioni relative a violazioni al Codice della Strada destinata agli interventi di manutenzione stradale
- f) servizi socio-assistenziali
- g) servizio di protezione civile
- h) servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

2) Con la deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di cui ai commi 676 e 677, Art. 1, L. 147/2013, vengono indicati i costi e la percentuale di copertura che l'Amministrazione Comunale intende conseguire attraverso la TASI.

Art. 4.
Presupposto del Tributo

- 1) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
- 2) Ai fini della individuazione degli immobili oggetto del tributo si fa riferimento alle definizioni vigenti ai fini dell'Imposta Municipale propria, comprese le assimilazioni ad abitazione principale operate dal Comune con il Regolamento IMU.

Capo II Soggetto passivo e adempimenti dei contribuenti

Art. 5.

Soggetto passivo

- 1) La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'Art. 4 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra un minimo del 10 per cento ed un massimo del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. L'aliquota a carico dell'occupante sarà determinata con deliberazione di Consiglio Comunale come previsto Art. 8 del presente regolamento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 6.

Obbligo della dichiarazione

- 1) Per la dichiarazione ai fini della TASI, salvo quanto disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU e la disciplina generale prevista dal Regolamento istitutivo della IUC.
- 2) I titolari di diritti reali sugli immobili che hanno affittato, locato, concesso in comodato, ecc. un immobile assoggettato alla TASI, ai fini di quanto previsto al precedente Art. 5, comma 5), secondo periodo devono depositare, presso l'Ufficio competente del Comune, copia del contratto o dell'atto registrato ed opponibile a terzi con il quale l'immobile viene concesso a terzi, indicando

chiaramente gli estremi catastali dell'immobile medesimo. Il deposito ha effetto dal giorno della sottoscrizione del contratto, se avviene entro trenta giorni dalla stessa, ove ritualmente registrato. In caso di concessione in comodato o diritto di uso o abitazione non risultante da atto pubblico, per ottenere la detrazione è necessario che venga presentata una comunicazione, completa di indicazione dei dati catastali, sottoscritta sia dal titolare del diritto reale sia dall'utilizzatore, che avrà comunque efficacia dal giorno del deposito presso l'Ufficio.

3) In caso di fabbricati rurali strumentali, ci cui al successivo Art. 8, comma 3) del presente Regolamento, la strumentalità deve risultare dalla dichiarazione.

4) La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali cause di esenzione o agevolazione previste dal presente regolamento o dalle delibere tariffarie.

Capo III Base imponibile, commisurazione del tributo e scadenze per i versamenti

Art. 7.

Base imponibile e commisurazione

1) La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2) Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Art. 8.

Aliquote del Tributo

1) L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2) Con la medesima deliberazione di cui al comma precedente viene determinata l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3) Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9.

Scadenza delle rate dei versamenti

1) La TASI è versata in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione; è ammesso il versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno.

Capo III Esenzioni ed Agevolazioni

Art. 10.

Detrazioni e riduzioni

1) Con la Delibera Tariffaria di cui al precedente Art. 8, c. 1), anche in relazione ai trasferimenti di cui al comma 731, Art. 1, L. 147/2013, il Consiglio Comunale può determinare di applicare alla TASI:

- a) Una detrazione per ogni figlio del soggetto passivo, residente e dimorante abitualmente nella stessa unità immobiliare, fino al 26 anno di età, per un importo massimo di 400 Euro;
- b) Una detrazione fissa per tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- c) Una detrazione per l'abitazione principale, utilizzando gli strumenti di valutazione dell'ISEE fino a concorrenza della TASI dovuta;
- d) Ovvero, in alternativa alla detrazione di cui alla lettera c), la riduzione dell'aliquota, fino al suo azzeramento, per le medesime abitazioni principali, utilizzando gli stessi criteri di valutazione legati all'ISEE;
- e) Per gli altri fabbricati, riduzioni specifiche non superiori al 50% della aliquota deliberata, per zone ed in relazione alla mancata fruibilità dei servizi di cui all'Art. 3, a seguito di situazioni di degrado urbano accertato o lavori pubblici, che si protraggano per più di sei mesi e che interessino intere vie o zone del territorio comunale. In tal caso la riduzione ha effetto per il solo anno in cui è deliberata. Ove perdurino i motivi della riduzione, questa dovrà essere specificatamente contenuta nella delibera tariffaria dell'anno di competenza;
- f) La riduzione fino al 50% dell'aliquota deliberata, in caso di utilizzazione di immobili commerciali per periodi inferiori a 180 giorni ma ricorrenti, a patto che il mancato utilizzo risulti da una concessione o licenza della Pubblica Amministrazione;
- g) La riduzione fino al 50% dell'aliquota deliberata per l'unità immobiliare in categoria Catastale A (*ad esclusione della A/10*) e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque, utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

2) Le detrazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si sommano tra loro, ovvero in alternativa, le detrazioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche in caso di deliberazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera d). Le altre detrazioni non si sommano tra loro.

3) Le detrazioni o riduzioni di aliquota si applicano con le modalità di cui all'Art. 7, c. 2 del presente Regolamento.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 11.

Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2015.

Art. 12.

Norme transitorie

1) Per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille o diversa quantificazione massima stabilita dalle Norme di Legge intervenute dopo l'adozione del presente regolamento.

2) per gli anni 2014 e 2015 i limiti stabiliti dal precedente comma 1 e dal comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

Art. 13.

Norma di rinvio

1) Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa dell'adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la normativa sopraordinata.